

GL 0DUWHG u PDU]R

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
15	Italia Oggi	24/03/2020	<i>LA CHIUSURA DEI CANTIERI EDILI METTE A RISCHIO I PROGETTISTI (S.Scarane)</i>	3
<b>Rubrica Imprese</b>				
29	Il Sole 24 Ore	24/03/2020	<i>PROFESSIONI, PRESTITI CON GARANZIA GRATUITA (A.Dili)</i>	4
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
28	Il Sole 24 Ore	24/03/2020	<i>IL PROFESSIONISTA ESONERATO DALLA CASSA DEVE VERSARE ALL'INES (F.Venanzi)</i>	5
<b>Rubrica Professionisti</b>				
30	Il Sole 24 Ore	24/03/2020	<i>GLI STUDI PROFESSIONALI RESTANO APERTI PREVALGONO LE INDICAZIONI DEL GOVERNO</i>	6
29	Il Sole 24 Ore	24/03/2020	<i>IL MEF: GLI STUDI AMMESSI ALLA MORATORIA SUI MUTUI (V.Vallefucio)</i>	7
1+72	Italia Oggi	24/03/2020	<i>PROFESSIONISTI, GLI STUDI APERTI (M.Damiani)</i>	8

**TELELAVORO RITENUTO INCOMPATIBILE CON IL MESTIERE**


# La chiusura dei cantieri edili mette a rischio i progettisti

DI SIMONETTA SCARANE

**L**a chiusura dei cantieri edili e il rallentamento dell'attività dei committenti preoccupano i professionisti della progettazione, costretti a riorganizzarsi per lo smart working e a fare i conti per la sopravvivenza dei propri studi di architettura a causa della riduzione e cancellazione di molti progetti per opere pubbliche, con la conseguente perdita di fatturato come dimostrano alcune testimonianze. In Italia il paese è bloccato, ha detto a *Le Monde*, **Umberto Napolitano**, fondatore dello studio parigino Lan (*Local Architecture Network*): hanno provato a lavorare da remoto per dieci giorni poi, ad un certo momento, la catena si è inceppata. È assurdo. In questa situazione dopo 20 giorni tutti quelli che lavorano nello studio si trovano disoccupati. Il nostro è uno dei pochi mestieri dove si lavora fino al concorso senza essere pagati. Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. In sostanza, tiene, telelavoro e videoconferenze, soprattutto con una connessione rallentata come quella di oggi, non permettono la spontaneità degli scambi, requisito del processo creativo.

**Anche Renzo Piano, super-**

**star mondiale che sta lavorando** a progetti straordinari come il museo degli Oscar a Los Angeles, quello d'arte contemporanea a Mosca della Fondazione Vac, il ponte di Genova, l'Ens (scuola normale superiore di Cachan), a Parigi-Saclay, ha ammesso che non era preparato alla minaccia del virus. La storia del telelavoro è geniale, senza dubbio, ma non nel mio mestiere, ha detto a *Le Monde*, «l'architettura è un gioco di squadra, ci si ritrova intorno ad un tavolo, a dei modelli: la palla rimbalza tutto il tempo».



**Renzo Piano**

**Thomas Coldefy**, che lavora tra Francia, Cina e Stati Uniti, con un fatturato 2020 previsto di 4 milioni di euro, da due mesi vive al ritmo del coronavirus. Lo stop, a metà gennaio, dei cantieri per la realizzazione del centro culturale e artistico di Bao'an, a Shenzhen, in Cina, e del palazzo dei congressi dell'isola di Hengqin, lo ha costretto a tagliare il personale nel suo studio di Shanghai. Adesso, mentre questi cantieri stanno riaprendo, come l'80% dei cantieri cinesi, si fermano, invece, i dodici sui quali sta lavorando in Francia. E si domanda se ce la farà a resistere.


© Riproduzione riservata



# Professioni, prestiti con garanzia gratuita

**EMERGENZA COVID-19**

**LAVORO E GIUSTIZIA**



**Il Fondo per le Pmi vale anche per gli autonomi**

**Finanziamenti semplificati con tetto a 3mila euro: l'importo va aumentato**

**Andrea Dili**

Oltre alle misure di sostegno finanziario contemplate dall'articolo 56, i professionisti potranno contare sulle agevolazioni per l'accesso al credito contenute nell'articolo 49 del decreto Cura Italia, che stabilisce rilevanti deroghe alle disposizioni che regolano il Fondo di garanzia per le Pmi.

Gli esercenti attività professionale possono accedere al Fondo in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 1 del Dl 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013), che ha previsto, previa emanazione di un decreto ministeriale, l'estensione degli interventi del Fondo di garanzia sia ai professionisti iscritti agli Ordini professionali sia a quelli aderenti alle associazioni professionali registrate nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico, in base alla legge 4/2013, e in possesso della relativa attestazione.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2013 il principio ha trovato piena operati-

vità, sancendo di fatto – in ossequio alla disciplina europea – l'equiparazione dei professionisti alle imprese anche ai fini dell'accesso a tali opportunità.

L'ammissione dei professionisti non iscritti agli Albi merita un approfondimento: se la lettera della norma la condiziona al possesso di due requisiti (iscrizione a una Associazione registrata nell'elenco dello Sviluppo economico e possesso dell'attestazione prevista dall'articolo 7 della legge 4/2013), una lettura logico sistematica conduce a una conclusione diversa, più in linea con l'evoluzione del quadro legislativo degli ultimi anni, orientato sulla definizione inclusiva di "impresa" dettata dal diritto europeo. Si ritiene preferibile, quindi, una interpretazione volta a consentire a tutti i professionisti di beneficiare delle opportunità contemplate dal Fondo di garanzia.

In tale contesto il decreto Cura Italia interviene ampliando le risorse del Fondo per 1,5 miliardi di euro, al fine di finanziare un mix di interventi, tra i quali l'azzerramento delle commissioni, l'incre-

mento degli importi massimi garantiti e delle percentuali di garanzia, l'allungamento automatico delle garanzie in caso di moratoria sui finanziamenti.

Ferma restando la possibilità di accesso alle altre misure, per quanto riguarda le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni che hanno subito danni a causa dell'emergenza sanitaria in atto, la lettera k) del comma 1 dell'articolo 47 contempla uno specifico strumento attivabile attraverso una procedura estremamente semplificata. In particolare viene prevista una garanzia, con copertura all'80% diretta e al 90% in riassicurazione, su nuovi finanziamenti di durata massima di 18 mesi meno un giorno e di importo fino a 3mila euro, erogati da banche o da intermediari finanziari. Se il punto di forza di tale misura è rappresentato, senza dubbio, dal fatto che l'intervento del Fondo di garanzia verrà rilasciato gratuitamente e senza valutazione (essendo sufficiente la produzione di una mera autocertificazione in cui dichiarare lo status di soggetto danneggiato), al fine di consentire una rapida risposta alle prime esigenze finanziarie delle micro attività; è evidente che il punto di debolezza è ravvisabile nell'entità delle somme finanziabili che, nel protrarsi della crisi, non saranno sufficienti a coprire le esigenze di cassa di molti professionisti già alle prese con il fermo degli incassi.

Occorrerà poi valutare gli interventi di riorientamento delle risorse europee già annunciati da alcune Regioni: dalla capacità di riallocare rapidamente i fondi in strumenti di puro sostegno alla liquidità dipenderà la stessa sopravvivenza di molte piccole attività professionali.

## L'ANTICIPAZIONE



**IL SOLE 24 ORE  
 19 MARZO 2020  
 PAG. 24**

Articoli di Valerio Vallefucio (19 marzo) e Andrea Dili (20 marzo) hanno descritto nei dettagli la moratoria da applicare ai finanziamenti alle imprese, estendendo la questione agli studi professionali

RIPRODUZIONE RISERVATA

# Il professionista esonerato dalla Cassa deve versare all'Inps

## PREVIDENZA

Vale quando l'ente di riferimento non ha previsto una contribuzione ad hoc

**Fabio Venanzi**

È soggetto al versamento della contribuzione presso la gestione separata Inps il pensionato di una Cassa professionale che prosegue l'attività lavorativa dopo il pensionamento. Ciò vale nell'ipotesi in cui la Cassa professionale di riferimento non abbia previsto una specifica contribuzione per i soggetti - già pensionati - che continuano a svolgere la libera professione. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 7485/2020 depositata ieri.

Nel caso in esame un perito industriale, dopo aver conseguito la pensione a carico dell'Eppi, aveva continuato a lavorare versando all'ente privato soltanto il contributo integrativo (percentuale sul fatturato). Nel 2011, il legislatore era intervenuto sui rapporti tra Casse professionali e Gestione separata Inps stabilendo che, per

i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato (decreti legislativi 509/1994 e 103/1996) dovevano adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico di coloro che percepiscono redditi derivanti da attività professionale, con una contribuzione minima non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti.

Inoltre, era stato chiarito che devono essere iscritti alla Gestione separata Inps coloro che svolgono una professione abituale autonoma, ancorché non esclusiva, che non sono iscritti ad Albi professionali o che svolgono attività non soggette al versamento contributivo nei confronti delle Casse professionali.


Pertanto, nonostante il ricorrente abbia avuto ragione nel primo grado di giudizio, la Suprema corte non ha condiviso l'assunto secondo cui potrebbe non essere soggetto all'iscrizione presso la Gestione separata Inps quel professionista che, sulla base di una qualche eccezione prevista dalla regolamentazione

della Cassa di riferimento, non sia tenuto alla relativa iscrizione presso quest'ultima.

Secondo la Corte, esiste una relazione di complementarità tra le Casse professionali e la Gestione separata Inps, tale per cui, se una Cassa professionale di categoria, nell'ambito della sua potestà autoregolamentare, ha deciso di escludere taluni professionisti dal versamento del contributo soggettivo finalizzato alla costituzione della posizione previdenziale, ciò comporterà l'attrattività di quei redditi nella competenza della Gestione separata, che riveste vocazione universalistica, ogni qualvolta si è in presenza di attività libero-professionali (ancorché non esclusivo) oppure di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per importi superiori a 5mila euro.

Ciò vale anche nell'ipotesi in cui, in seguito al versamento, il professionista non consegua alcun trattamento pensionistico considerato che non esiste alcun rapporto di corrispettività tra obbligo del versamento contributivo e prestazione previdenziale assicurata.

RIPRODUZIONE RISERVATA



# Gli studi professionali restano aperti Prevalgono le indicazioni del Governo

In attesa di una prognosi chiara e autentica sull'interazione tra ordinanze regionali e decreti del premier, chiesta direttamente al Viminale dal Governatore lombardo Attilio Fontana, gli studi professionali delle Regioni più restrittive (Lombardia e Piemonte) restano in ufficio.

La scelta è stata adottata d'urgenza dai rappresentanti di categoria, a cominciare dai commercialisti. Già domenica, poche ore prima dell'emanazione del Dpcm, il presidente dell'Ordine nazionale, Massimo Miani, ha sottolineato che il loro è un servizio essenziale. Ieri sulla sua scia s'è andata Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine milanese: «Noi abbiamo dato un'interpretazione ampia dell'ordinanza regionale e terremo aperti gli studi, anche perché c'è una serie di scadenze da rispettare, attività che vanno portate avanti e svolte in studio». Caradonna ha aggiunto di aver chiesto chiarimenti alla Regione, «per scrupolo», ma «i bilanci vanno depositati anche se sono stati prorogati, e c'è l'assistenza alle aziende, fondamentale in questa fase».

Sulla stessa linea il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, secondo cui gli studi professionali continueranno a operare per garantire ai cittadini assistenza durante l'emergenza, in sintonia con il Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I quattro principali Ordini degli avvocati, Roma, Milano, Napoli e Palermo, hanno scritto una lettera al Governo, con richieste articolate in 16 punti.

Ma qual è il rapporto, dal punto di vista costituzionale, tra due fonti di diritto così peculiari come un Dpcm, appunto, e delle Ordinanze regionali, peraltro su un tema peculiare come quello della sanità (e ancora di più, su misure emergenziali)?

Si impongono due considerazioni, una di carattere generale, l'altra legata alla disciplina emergenziale in vigore, ma entrambe militano nello stesso senso: i professionisti possono continuare lo svolgimento della loro attività. Prevale infatti quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri. In primo luogo, in forza del criterio gerarchico, la normativa governativa primeggia, in caso di contrasto, con quanto previsto da un'ordinanza di un presidente di Regione. E la ragione è ovvia. In caso contrario vi sarebbe una frammentazione a livello regionale che non consentirebbe allo stato di realizzare il suo mandato costituzionale di assicurare un livello minimo di uniformità nella protezione dei diritti e delle libertà direttamente ed indirettamente coinvolte dall'adozione di misure di contenimento.

Ma vi è, in più, anche una ragione legata alla disciplina emergenziale in vigore. Ne parla il decreto legge 6/2020 - convertito nella legge 13/20 - che disciplina i canoni con cui il Parlamento identifica organi e modalità di intervento per l'adozione di misure restrittive ed è molto chiaro sul punto.


L'articolo 3 specifica che solo «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» possono intervenire, in caso di estrema necessità e urgenza, le fonti ministeriali, regionali e locali rilevanti, comprese le ordinanze dei presidenti di Regione. È ciò che è successo con l'ordinanza del presidente Fontana che, visto il drastico peggioramento della situazione sanitaria in Lombardia, nelle more dell'adozione del Dpcm, ha previsto la chiusura delle attività professionali. Una volta adottata la fonte governativa, per definizione, la fonte regionale in contrasto si deve ritrarre.

Dunque, con l'ultimo decreto governativo si può ritenere chiuso lo spazio per le iniziative autonome delle regioni, almeno nei settori disciplinati dallo Stato? Non esattamente, perché una regione potrebbe invocare nuove ragioni di estrema necessità e urgenza proprie del suo territorio e intervenire nuovamente con norme più severe.

**Alessandro Galimberti**  
**Oreste Pollicino**  
**Giulio Enea Vigevani**

## EMERGENZA COVID-19

### PROFESSIONI



In Lombardia scadenze da rispettare: gli uffici non dovranno chiudere

Le indicazioni dell'esecutivo possono essere considerate prevalenti sulle regionali



159329

GLI AIUTI

# Il Mef: gli studi ammessi alla moratoria sui mutui

Il provvedimento è stato esteso anche alle ditte individuali

**Valerio Vallefuoco**

Sono stati chiariti tempestivamente alcuni dubbi sollevati sull'estensione anche ai professionisti delle misure di sostegno al credito contenute nell'ultimo decreto legge (il Dl 18/2020, cosiddetto decreto Cura Italia).

Attraverso una delle note esplicative presenti sul proprio sito ufficiale, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito espressamente che non solo le micro (le cosiddette partite Iva), piccole e medie imprese (Pmi), ma anche i professionisti e le ditte individuali beneficiano della prevista moratoria sui prestiti concessi dalle banche.

Infatti, a onor del vero, alcune primissime interpretazioni tendevano alla esclusione dei professionisti, basandosi sulla mera lettura dell'articolo 56 del decreto legge 18/20 che nel prevedere misure finanziarie per le Pmi, non faceva riferimento espresso ai professionisti.

Tuttavia, sin dalla pubblicazione del decreto legge diverse interpretazioni e letture sistematiche della norma (si vedano a questo proposito il Sole24 Ore del 19 e del 20 marzo 2020), richiamandosi alle definizioni europee alle quali la stessa faceva riferimento, portavano nella direzione opposta dell'estensione.

L'articolo 56 del decreto legge, particolarmente ambito anche dai professionisti, prevede infatti che al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla epidemia di Covid-19, le imprese, piccole e medie, potranno avvaler-

si attraverso una semplice comunicazione – in relazione alle loro esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di rilevanti misure di sostegno finanziario, tra cui una moratoria dei prestiti totale o parziale fino al 30 settembre 2020.

Ovvero, entro la stessa data, il rinnovo così come l'estensione dei fidi a scadenza, escludendo espressamente la revoca degli affidamenti esistenti.

## L'attuale sospensione

Stante l'attuale periodo di sospensione delle attività professionali ordinarie, se non quelle ritenuti indifferibili e urgenti anche dallo stesso decreto, e la crisi di liquidità

## LA BUSSOLA

### 1. I destinatari

Le misure di sostegno finanziario contemplate dall'articolo 56 del decreto Cura Italia si applicano anche ai lavoratori autonomi.

Una boccata d'ossigeno per imprese e professionisti, che potranno beneficiare di una moratoria fino al 30 settembre sulle revoche delle aperture di credito dei prestiti accordati da banche e da intermediari finanziari

### 2. Le rate dei mutui

Disposta la sospensione anche dei versamenti delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti, nonché dei canoni leasing (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri)

delle imprese, i professionisti auspicavano un chiarimento ufficiale esplicito sull'espressa di queste misure di sostegno finanziario anche a loro in quanto a più riprese ritenevano che il decreto li avesse esclusi dalle altre misure.

## La raccomandazione Ue

La norma riguardo specificamente l'ambito di applicazione della misura economica richiamava anche la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 secondo cui si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, quindi certamente anche i professionisti.

Da più parti si era evidenziato che nella Ue e in Italia in relazione ai fondi europei questa equiparazione era stata già stata riconosciuta.

La legge di Stabilità del 2016 aveva già previsto infatti che l'accesso ai fondi comunitari fosse esteso anche ai liberi professionisti la normativa aveva infatti previsto espressamente che «si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita».

Quindi il richiamo espresso alla raccomandazione europea contenuto nella norma ma anche una interpretazione euro-unitaria della stessa portavano riconoscere tale estensione delle misure di moratoria creditizia ai professionisti. Pertanto il Mef proprio per fugare qualsiasi dubbio sull'ambito di applicazione della normativa ha chiarito definitivamente che anche i professionisti avranno pieno diritto di usufruire di questa agevolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

# Professionisti, gli studi aperti

*Telelavoro da incentivare, ma gli uffici non possono chiudere, sono necessari per permettere a imprese e lavoratori di fruire delle misure del dl Cura Italia*

Gli studi professionali resteranno aperti. Dovrà essere incentivato al più possibile il telelavoro e l'attività da remoto e rispettare tutte le norme di sicurezza, ma la loro attività

sarà necessaria nelle prossime settimane per permettere a imprese e lavoratori di fruire delle misure contenute nel decreto Cura Italia. La riprova nella lista dei codici Ateco

allegata al decreto, dove risultano inserite praticamente tutte le categorie professionali.

Damiani a pag. 72

CURE MIRACOLOSE

*L'ok dopo diverse ordinanze regionali. Consentite solo attività essenziali*

## Gli studi restano aperti Si dovrà attuare il più possibile il telelavoro

DI MICHELE DAMIANI

**G**li studi professionali resteranno aperti. Dovrà essere incentivato al più possibile il telelavoro e l'attività da remoto e sarà necessario garantire tutte le misure di sicurezza, ma le attività professionali non saranno fermate. La loro azione sarà necessaria nelle prossime settimane per permettere a imprese e lavoratori di fruire delle misure contenute nel decreto «cura Italia» e, di conseguenza, non potranno smettere di lavorare. Il dpcm del 22 marzo lo stabilisce chiaramente: all'articolo 1, lettera a, si legge: «le attività professionali non sono sospese». La riprova nella lista dei codici Ateco allegata al decreto, dove risultano inserite praticamente tutte le categorie professionali (si veda tabella in pagina).

La decisione del governo va leggermente in controtendenza rispetto ad alcune decisioni regionali. Se l'esecutivo ha scelto per l'apertura degli studi solo in casi indispensabili, l'ordinanza della regione Lombardia ribaltava il discorso, disponendo la chiusura se non per cause indifferibili e urgenti. In Piemon-

Codici Ateco	Settore
Cod. 69 e ss.	Attività legali e contabili
Cod. 71	Attività degli studi di architettura e ingegneria
Cod. 74 e ss.	Attività professionali, scientifiche e tecniche
Cod. 75	Servizi veterinari
Cod. 86 e ss.	Assistenza sanitaria

te, invece, la prosecuzione era limitata alle attività essenziali e indifferibili.

Con la pubblicazione del dpcm è arrivata quindi l'ufficialità in merito all'apertura degli studi professionali. Il decreto rimanda alle norme di sicurezza da rispettare, inserite nel dpcm dell'11 marzo. Bisognerà: attuare il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile o da remoto; incentivare ferie e congedi retribuiti; sospendere le attività non indispensabili; assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e rispettare la distanza di sicurezza di un metro (laddove non fosse possi-

bile, necessaria la dotazione di Dpi); incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

«È necessario sottolineare», afferma il presidente del Cndcec **Massimo Miani**, «che quelli offerti dai commercialisti sono comunque servizi essenziali per le imprese e per i cittadini del nostro paese. Per questo siamo convinti che la nostra attività debba andare avanti anche in questo drammatico frangente e anche in regioni quali Lombardia e Piemonte». «Da parte nostra intensificheremo ulteriormente gli sforzi per tutelare anzitutto la salute e la

sicurezza dei professionisti e dei loro dipendenti e collaboratori», è invece la posizione del presidente di Confprofessioni **Gaetano Stella**, che ha annunciato anche la definizione di un codice di autodisciplina che possa conciliare la continuità delle attività professionali essenziali con la necessità di ridurre gli spostamenti (dal proprio domicilio allo studio e viceversa) e limitare al massimo la diffusione del contagio.

Il telelavoro assumerà quindi un ruolo molto importante per gli studi professionali. In questo senso, il Comitato italiano ingegneria dell'informazione ha stilato una serie di raccomandazioni per permettere una efficiente resa dei sistemi di lavoro agile. In particolare: «il Comitato auspica che si valuti e venga indicata la disponibilità di alternative nazionali utilizzabili per alcuni servizi Cloud, sia in ambito industriale che universitario, quali ad esempio la rete di ricerca nazionale Garr ([www.garr.it](http://www.garr.it)), in deroga dalla rete nazionale e quella internazionale Geant», si legge nella circolare diffusa dal Comitato.

© Riproduzione riservata